

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione del saldo Imu per i settori del turismo e dello spettacolo

di Stefano Rossetti

DIGITAL Seminario di specializzazione

I NUOVI ISA: LE NOVITÀ E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Scopri di più >

Al fine di agevolare alcuni settori particolarmente colpiti dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **il legislatore ha previsto l'esenzione dalla seconda rata dell'Imu per il periodo d'imposta 2020 per gli immobili utilizzati nell'ambito dell'attività d'impresa.**

In particolare, l'[articolo 78 del Decreto Agosto \(D.L. 104/2020\)](#) prevede che sono esentati dal versamento del saldo Imu 2020 gli:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tuttavia, l'esenzione dal versamento del saldo Imu 2020 è prevista nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».**

Oltre a quanto sopra, l'[articolo 78, comma 3](#) del **Decreto Agosto** prevede la **non debenza dell'Imu per i periodi d'imposta 2021 e 2022** in relazione agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche **gestori delle attività ivi esercitate**.

Anche in questo caso occorre sottolineare come l'efficacia di tale disposizione sia subordinata, ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3](#), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea**.

Quindi, in relazione a tali tipologie di immobili (nel rispetto dei limiti e delle condizioni sopra viste), il versamento della **seconda rata dell'Imu per il periodo d'imposta 2020** previsto, ai sensi dell'[articolo 1, comma 762](#), **primo periodo, Legge di Bilancio 2020** (L. 160/2019), **per il 16 dicembre 2020 non è dovuto**.

Tale agevolazione si pone in continuità con la previsione dell'[articolo 177 del Decreto Rilancio](#), con cui era stata prevista l'esenzione dal versamento della prima rata Imu per il periodo d'imposta 2020 per gli:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti le attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (tale disposizione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto Rilancio).

Quindi dal combinato disposto delle disposizioni agevolative previste dall'[articolo 78 del Decreto Agosto](#) e dall'[articolo 177 del Decreto Rilancio](#) emerge il seguente quadro relativamente alla debenza dell'Imu per il periodo d'imposta 2020:

ESENZIONE IMU PER TUTTO IL 2020

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e

ESENZIONE IMU SOLO SECONDA RATA 2020

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche

ESENZIONE IMU 2021 e 2022

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli,

immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti le attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

gestori delle attività ivi esercitate;

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.